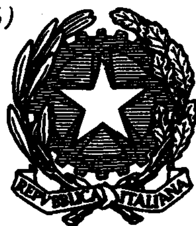
SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 250**



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quelli riportati a pag. 29, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succcssive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 412 a 417, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che muta denominazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 356, 357 e 358, relativi alla scuola di specializzazione in «chirurgia generale», sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 412 a 421 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, n. 797, relativi alla scuola di specializzazione in «chirurgia toracica», sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 313, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 314. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 315. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 316. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica chirurgica dell'Università di Pisa.

Art. 317. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 318. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;
b) chirurgia d'urgenza;
c) pronto soccorso;
d) diagnostica;
e) anestesia e rianimazione;
f) medicina sociale.

Art. 319. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;

chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operatoria;
angioradiologia;

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 320. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	ore	50

Anestesia e rianimazione (ore 40):

anestesiologia	»	40

Medicina sociale (ore 20):

lingua straniera (inglese scientifico)	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):

chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirugica	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 50):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	50

Diagnostica (ore 100):

anatomia ed istologia patologica	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	50

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60

Medicina sociale (ore 20):

medicina delle comunità	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Chirurgia d'urgenza (ore 170):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
microchirurgia	»	30
chirurgia vascolare	»	40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico	»	30

Pronto soccorso (ore 30):

organizzazione chirurgica delle grandi calamità	»	30

Diagnostica (ore 80):

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini)	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	30

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	60
chirurgia ginecologica	»	40
chirurgia urologica	»	40
neurochirurgia	»	40
traumatologia dell'apparato locomotore	»	40
chirurgia pediatrica	»	40

Pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio	»	40

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie	ore	50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
chirurgia plastica e riparatrice	»	50
cardiochirurgia	»	40
chirurgia toracica	»	60
chirurgia del politraumatizzato	»	30
chirurgia maxillo-facciale	»	30
chirurgia di guerra	»	30

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 321. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

prima clinica chirurgica;

sezione di urologia;

sezione di chirurgia toracica;

sezione di chirurgia pediatrica;

reparto di terapia intensiva;

cardiochirurgia;

clinica neurochirurgica;

seconda divisione chirurgica di Pisa e ambulatori, centro di ecografia, sale operatorie - Ambulatori di tutti i reparti succitati.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 322. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 323. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 324. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 325. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 326. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 327. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;

informatica;

medicina legale;

chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;.
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre- e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 328. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	ore	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre- e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	50

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):		
medicina legale	ore	20
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20
Chirurgia generale (ore 180):		
chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica.	»	50
Chirurgia speciale (ore 100):		
chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 329. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

1) clinica chirurgica;

2) sezione di urologia;

3) sezione di chirurgia toracica;

4) sezione di chirurgia pediatrica e relativi ambulatori;

5) clinica neurochirurgica;

6) seconda divisione chirurgia Pisa e ambulatori;

7) divisione di chirurgia ospedale di Pontedera e ambulatori;

8) divisione di chirurgia ospedale di Massa;

9) centro di ecografia;

10) sale operatorie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 330. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 331. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 332. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 333. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 334. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) tecnica operatoria;

e) chirurgia toracica.

Art. 335. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria e informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

radioterapia;

trattamento pre- e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini;

patologia clinica.

d) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

e) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 336. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia e istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fsiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria e informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre- e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	ore	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 337. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomo-patologiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 185

88A4189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 90, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 95 a 103, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 44 a 50, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 5, 52 e 53, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 114, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in medicina del lavoro, in medicina interna (articolata in due indirizzi), ed in neurologia.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 115. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 116. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 117. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 118. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 119. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;
b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
c) tossicologia professionale;
d) medicina preventiva dei lavoratori;
e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
f) epidemiologia occupazionale;
g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 120. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:
tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:
psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:
statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:
medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 120. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):		
igiene del lavoro	ore	75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale	»	100
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):		
fisiologia del lavoro ed ergonomia	»	75
Epidemiologia occupazionale (ore 50):		
statistica medica e biometria	»	50
Tossicologia professionale (ore 100):		
patologia clinica e monitoraggio biologico	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):		
igiene del lavoro	ore	100
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50)		
fisiologia del lavoro ed ergonomia	»	50
Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):		
medicina del lavoro	»	100
Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):		
psicologia del lavoro	»	50
Tossicologia professionale (ore 100):		
tossicologia industriale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):		
medicina del lavoro	ore	150
dermatologia allergologica e professionale	»	50
Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):		
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
Epidemiologia occupazionale (ore 50):		
epidemiologia delle malattie da lavoro	»	50
Tossicologia professionale (ore 50):		
radiobiologia e radioprotezione	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore	120
medicina d'urgenza	»	40
chirurgia d'urgenza	»	40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	»	25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni	»	75
Monte ore elettivo . .	ore	400

Art. 122. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di tossicologia industriale annesso alla scuola; laboratorio di tossicologia sperimentale annesso alla scuola; laboratorio di informatica ed epidemiologia annesso alla scuola; sale di degenza di medicina del lavoro annesse alla scuola; ambulatorio di medicina del lavoro annesso alla scuola; laboratori e strutture delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 123. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 124. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 125. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 126. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 127. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza (indirizzo di medicina di urgenza);
f) traumatologia (indirizzo di medicina d'urgenza).

Art. 128. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:
medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia
gastroenterologia
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 129. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):		
medicina delle comunità	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	50
Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Clinica e terapia (ore 100):		
medicina interna	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	»	50
Patologia sistematica (ore 270):		
malattie infettive	»	40
ematologia	»	30
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	ore	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40
Clinica e terapia (ore 50):		
medicina interna	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Patologia sistematica (ore 210):		
cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30
Clinica e terapia (ore 160):		
medicina interna	»	90
terapia medica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	ore	100
Clinica e terapia (ore 300):		
medicina interna	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - indirizzo di medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	ore	100
Clinica e terapia (ore 300):		
medicina interna	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo di medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	ore	50
Clinica e terapia (ore 150):		
medicina interna	»	100
terapia medica	»	50

Medicina d'urgenza (ore 200):

medicina d'urgenza	ore	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta	»	100
		——
Monte ore elettivo . . .	ore	400

5° Anno - indirizzo di medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):		
metodologia clinica	ore	40
Clinica e terapia (ore 80):		
medicina interna.	»	60
terapia medica	»	20
Medicina d'urgenza (ore 180):		
medicina d'urgenza	»	100
tecniche di rianimazione	»	50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria.	»	30
Traumatologia (ore 100):		
elementi di traumatologia	»	50
emergenza in traumatologia	»	50
		——
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 130. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);
ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia;
corsi di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 131. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.
La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 132. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 133. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 134. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 135. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 136. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsico farmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 137. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10

Monte ore elettivo ... ore 400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10

Monte ore elettivo ... ore 400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	ore	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50

Monte ore elettivo ... ore 400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20

Monte ore elettivo ... ore 400

Art. 138. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica neurologico - Università di Ancona;

reparto di neurochirurgia - ospedale regionale - U.S.L. n. 12 Torrette di Ancona;

servizio di neuroradiologia - ospedale regionale - U.S.L. n. 12 Torrette di Ancona.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 145

88A4190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 212 a 225, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 212. — Nell'Università degli studi di Siena sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 213. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 214. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 215. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 216. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 220. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 217. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 218. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 219. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 220. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 221. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 222. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 223. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 224. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 225. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 226. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 227 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 212 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 144

88A4191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1984, n. 1064, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, gli articoli da 41 a 48, relativi alle norme comuni a tutte le scuole di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva:

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 41. — Nell'Università degli studi di Verona sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 42. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 43. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti e risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 44. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 45. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 49. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 46. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 47. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 48. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 49. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 50. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attività con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 51. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 52. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 53. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 54. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 55. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 56 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 41 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 149

88A4221

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 ottobre 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 146 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con il quale viene modificato il citato art. 146 del testo unico;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con il quale vengono portate modificazioni e integrazioni al menzionato art. 7 della legge n. 249/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni recate con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Atteso che, a norma della legge 22 gennaio 1982, n. 8, il mandato dei quattro rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero è scaduto il 27 giugno 1988;

Vista la nota in data 11 marzo 1988 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha definitivamente stabilito che la consultazione elettorale abbia luogo nei giorni 27 e 28 novembre 1988;

Atteso che è trascorso il termine utile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/77 per la pronunzia del consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio di Stato, il quale ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Salvo Pietro;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità sono indette per i giorni 27 e 28 novembre 1988 e si svolgeranno il giorno 27 dalle ore 8 alle 20 e il giorno 28 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Italia centro-nord;
Italia sud-isole.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

dott. Pietro Salvo, consigliere di Stato.

Componenti:

1) dott. Luigi Pucillo, dirigente superiore amministrativo r.s.;
2) dott. Italo Cicchini, primo dirigente veterinario;
3) dott. Gianluca Fiore, veterinario;
4) rag. Bruno Manni, ragioniere principale;
5) Eligio Mastrantonio, segretario tecnico principale;
6) rag. Eligio Favara, ragioniere,

la commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero della sanità.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 27 ottobre alle ore 9,30.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale centro-nord è così costituita:

Presidente:

dott. Rosario Curiale, primo dirigente medico.

Componenti:

1) dott. Mauro Poli, direttore aggiunto di divisione;
2) dott. Pietro Malara, medico;
3) rag. Giovanni Storchi, assistente coordinatore r.s.;
4) rag. Pasquale Pulitanò, ragioniere;
5) Giustina Valenti, seconda qualifica professionale;
6) Piera Elia Morgando, coadiutore d'archivio.

La commissione avrà sede in Roma presso il Ministero della sanità.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale sud-isole è così costituita:

Presidente:

dott. Marcantonio Ramasco, primo dirigente veterinario.

Componenti:

1) Leopoldo Caruso, assistente coordinatore r.s.;
2) dott. Antonio Gengaro, medico;
3) dott.ssa Adriana Sorrentino, medico;
4) Giuseppe Loiodice, segretario tecnico;
5) Nicola Pittari, coadiutore;
6) Giuseppe Orbitello, capo guardia di sanità.

La commissione avrà sede in Napoli presso l'ufficio di sanità marittima - servizio assistenza sanitaria al personale navigante.

Art. 6.

Le spese occorrenti per lo svolgimento delle elezioni graveranno sul cap. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 19 ottobre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A4243

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1985 (decennali), 1° novembre 1986 (decennali) e 18 novembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1988 e scadenza nel mese di novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.300 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 novembre 1986, convertibili, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 499.910.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 22 ottobre 1985 e del 24 ottobre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 novembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del decreto ministeriale del 24 ottobre 1986 e l'art. 6 del decreto ministeriale del 12 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1988 e scadenza nel mese di novembre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 319632 del 22 ottobre 1985 e n. 625599 del 24 ottobre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625785 del 12 novembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1989, è determinato nella misura:

del 10,80% per i CCT decennali 1° novembre 1985, emessi per lire 5.300 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,65% per i CCT decennali 1° novembre 1986, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'11,40% per i CCT settennali 18 novembre 1986, emessi per L. 499.910.000.000, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.386.647.865.250, così ripartite:

L. 572.400.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1985;

L. 757.258.125.000 per i CCT decennali 1° novembre 1986;

L. 56.989.740.250 per i CCT settennali 18 novembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4254

DECRETO 20 ottobre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983 (settennali), 1° maggio 1984 (settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 18 novembre 1985 (quinquennali), 1° novembre 1987 (quinquennali) e 1° maggio 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1988 e scadenza nel mese di maggio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 novembre 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.067 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1988 e scadenza nel mese di maggio 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse semestrale delle cedole con godimento nel mese di novembre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 320115 del 6 novembre 1985, n. 429299 del 27 ottobre 1987 e n. 251850 del 26 aprile 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1989, è determinato nella misura del:

5,75% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 11;

5,50% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 10;

5,35% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 9;

5,20% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi, cedola n. 7;

5,95% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 3;

6,15% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.396.499.125.000, così ripartite:

L. 287.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 440.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 374.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 55.484.000.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

L. 116.020.125.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 122.995.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4255

DECRETO 20 ottobre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni relativi all'emissione del 14 ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 5 ottobre 1988 che ha disposto per il 14 ottobre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 10 ottobre 1988;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 14 ottobre 1988 è pari a L. 97,30 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 209

88A4256

DECRETO 20 ottobre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 gennaio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 206

88A4257

DECRETO 20 ottobre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 28 aprile 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,86 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 207

88A4258

DECRETO 20 ottobre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 208

88A4259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Malmoe (Svezia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Jan Jerre, console onorario in Malmoe (Svezia), con circoscrizione territoriale comprendente le provincie di Malmöhus e Kristianstad, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione tramite l'ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Stoccolma;

d) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle competenze del suddetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Stoccolma.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A4247

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale RM/33 di Pomezia-Ardea

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1988, sulla proposta del Ministro dell'interno, il dott. Gennarino Gallo è stato nominato commissario straordinario della U.S.L. RM/33 di Pomezia-Ardea (Roma) in sostituzione del dott. Giuseppe Giuffrida, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

88A4264

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Francesco Simbula è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aragosta», a r.l., in Cabras (Oristano), posta in liquidazione con precedente decreto dell'8 aprile 1988, in sostituzione del dott. Antonio Massidda.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Vincenzo Monaco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop.va trasportatori Torres», a r.l., in Sassari, posta in liquidazione con precedente decreto del 17 luglio 1987, in sostituzione del dott. Antonio Pulina.

88A4233

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Ge.Ma. - Cooperativa gestione mense aziendali a r.l., mensa aziendale presso l'unità di Ottana (Nuoro) della S.p.a. Enichem Fibre, già Enic Fibre, è prolungata al 17 luglio 1988, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da trentasei mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

2) Area comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;.
proroga da quarantasette a cinquantatre mesi;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

3) Area comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga da cinquantatre a cinquantotto mesi;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

4) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da cinquantaquattro mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

6) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti n. 14/131 e n. 569 in capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 22 dicembre 1987;
proroga da trentasei mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

7) Area provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale strada statale 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi da tale data:
delibera C.I.P.I. 14 ottobre 1986;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

8) Area provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale strada statale 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:
delibera C.I.P.I. 6 agosto 1987;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

9) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegante nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I. 28 maggio 1987;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Area comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

11) Area comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tamarro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 od entro sei mesi dalla predetta data.
delibera C.I.P.I. 27 novembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

12) Area comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e I stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;

proroga da dodici a diciotto mesi;

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

13) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987.

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;

proroga da dodici a diciotto mesi;

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;

proroga da sei a dodici mesi;

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

15) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della strada statale n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 3 agosto 1988;

concessione primi sei mesi;

16) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della strada statale n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 3 agosto 1988;

proroga da sei a dodici mesi;

17) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;

proroga da sei a dodici mesi;

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

18) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;

proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

19) Area comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data.

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da sei a dodici mesi;

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 luglio 1988;

primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

2) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

3) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

4) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

5) Area industriale del comune di Manfredonia (FG). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

6) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

7) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

8) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

9) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

10) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

11) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

12) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

13) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

14) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

15) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

16) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

17) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

18) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro otto mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 4 novembre 1987;

proroga da sei mesi al 31 dicembre 1987;

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 9760.1.

19) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro otto mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 a dodici mesi;

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 9760.1.

20) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro otto mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da dodici a diciotto mesi;

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

21) Area dei comuni i Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla SS 7 e SS 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della strada statale n. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

22) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

23) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

24) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

25) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

26) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

27) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Fignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

28) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

29) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale ENEL, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da trentatre a trentasei mesi;

primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

30) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da trentatre a trentasei mesi;

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

31) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

32) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della Diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da trentatre a trentanove mesi;

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

33) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della Diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da trentanove a quarantacinque mesi;

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

34) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della Diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da quarantacinque a quarantasette mesi;

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

35) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

36) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

37) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

38) Area del comune di Scanzano Ionico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della Zona Alta di Metaponto invasata alla Diga di monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

39) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

40) Area del comune di Genzano (Potenza). — Realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziamenti della ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

concessione primi sei mesi.

41) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7707 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

42) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area Casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1° lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione. Lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

43) Area del comune di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1° marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

44) Area industriale del comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

concessione primi sei mesi.

45) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

46) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

47) Area dei comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

48) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori 1) Progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479. Lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

49) Area del Porto Canale - Zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

50) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica «Acquedotto Campania occidentale IV lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 14 ottobre 1986;

proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

51) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento di sei edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

52) Area comunale di Portici (Napoli). — Realizzazione di 157 alloggi e relative infrastrutture finanziate dalla legge n. 219/81, titoli II; lavoratori disponibili dal 28 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da ventiquattro mesi al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

53) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1987;

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 9520/17 del 23 novembre 1987.

54) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

55) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

concessione primi sei mesi.

56) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;

concessione primi sei mesi.

57) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della Diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
concessione primi sei mesi.

58) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
concessione primi sei mesi.

59) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
concessione primi sei mesi.

60) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga da 6 a 12 mesi.

61) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di trentasei alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
concessione primi sei mesi.

62) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga da 117 a 123 mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

63) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga da 117 a 123 mesi;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4208 - 88A4158

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale (area amministrativa di segreteria), da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale (area amministrativa di segreteria) da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 1988.

88A4212

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale (area amministrativa di segreteria), da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e presso la manifattura tabacchi di Rovereto.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale (area amministrativa di segreteria) da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 1988.

88A4213

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale (area amministrativa di segreteria), da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale (area amministrativa di segreteria) da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 1988.

88A4214

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale riservato a ragionieri e periti commerciali, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale riservato a ragionieri e periti commerciali da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 1988.

88A4215

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 novembre 1988 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1989:

1) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 3.229 titoli di L. 50.000
» 2.295 titoli di » 100.000
» 2.295 titoli di » 250.000
» 3.595 titoli di » 500.000
» 13.892 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 16.654.200.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B:*

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 90 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 100.000
» 59 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 96.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 56 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 500.000
» 22 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 12 titoli di » 500.000
» 79 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 87.450.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 20 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 72.000.000.

3) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *C:*

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 250.000
» 47 titoli di » 500.000
» 88 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 125.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.194 titoli di L. 50.000
» 378 titoli di » 250.000
» 793 titoli di » 500.000
» 1.122 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.672.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 632 titoli di L. 50.000
» 62 titoli di » 250.000
» 909 titoli di » 500.000
» 1.111 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.612.600.000.

4) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima - 1ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.600.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B:*

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 28 titoli di » 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 36.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 313 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 313.100.000.

Totale generale L. 23.370.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

88A4270

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189